



COMUNE DI SERRACAPRIOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER
APPALTO DELLA FORNITURA DI UN MEZZO A VASCA
ATTREZZATO PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI

AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 E DELL'ART. 124,
DEL D. LGS N. 163/2006 MEDIANTE CRITERIO DELL'OFFERTA
DEL PREZZO PIÙ BASSO.

CAPITOLATO D'ONERI

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Luigi Ferrero)

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina i rapporti che intercorreranno tra il Comune di SERRACAPRIOLA (FG), nel seguito denominata "Amministrazione", con la Ditta aggiudicataria della fornitura delle attrezzature e mezzi d'opera oggetto dell'appalto, nel seguito denominata "Ditta", specificati in appresso:

-) "Fornitura di un automezzo attrezzato per la raccolta di rifiuti urbani".

Articolo 2 - PREZZO A BASE DI GARA

Il prezzo complessivo a base di gara per la fornitura completa dei mezzi ed attrezzature oggetto d'appalto, come specificati nel precedente articolo, è stato determinato in complessivi € 22.000,00 (euro ventiduemilaeuro/00) I.V.A. esclusa.

1. LOTTO UNICO CONSISTENTE NELLA FORNITURA DI

-) 1 mezzo a vasca ribaltabile per raccolta rifiuti avente capacità di ricezione rifiuti tra i 3 ed i 4 mc;

CODICE CIG 56435157E6

Articolo 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Le attrezzature oggetto della fornitura di cui al presente capitolato devono avere le caratteristiche tecniche e costruttive che sono rispettivamente indicate nell'allegato "Capitolato Tecnico ed Elenco Prezzi", o migliorative in base all'offerta tecnica proposta in sede di gara, fermo comunque il rispetto di norme nazionali ed europee nonché di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, vigenti ed applicabili alla fornitura, ancorché non siano espressamente richiamate nelle specifiche stesse.

Articolo 4 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

Nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare il D.lgs. n. 163/2006 e comunque tutte le norme attinenti che regolano la materia ed il presente Capitolato d'onere. La Ditta, con il fatto stesso di avere partecipato alla gara, dichiara e da atto di avere preso piena conoscenza e impegnarsi al rispetto delle singole norme sopra richiamate nonché di ogni normativa nazionale e/o europea, di omologazioni tecniche europee e di specifiche tecniche comuni, vigenti ed applicabili alla fornitura, ancorché non siano state richiamate espressamente sopra.

Ai sensi dell'art. 7 comma 11 della Legge 19/03/1990, n. 50, e successive integrazioni, la Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella propria struttura e nei propri organi tecnici ed amministrativi.

Articolo 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Oltre al presente Capitolato ed al "Capitolato Tecnico ed Elenco prezzi" allegati in appendice allo stesso, formano parte del contratto di appalto:

- Offerta economica;
- Documentazione amministrativa, tecnica e finanziaria presentata dalla Ditta aggiudicataria;

Articolo 6 - CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro e non oltre il 45° giorno, naturale e consecutivo, successivo alla data di aggiudicazione definitiva anche nelle more della stipula del contratto.

Per i ritardi nella/e consegna/e verranno applicate le penali di cui all'articolo 9 del presente capitolato. I termini di consegna si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia e/o necessari per dare le attrezzature complete, funzionanti e pronte all'uso.

La/e consegna/e delle attrezzature oggetto della fornitura, complete di tutto quanto richiesto nel "Capitolato Tecnico ed Elenco prezzi" e nell'offerta proposta, devono avvenire presso i magazzini e/o luoghi di deposito, ubicati nel Comune di SERRACAPRIOLA (FG) che l'Amministrazione si riserva di indicare al momento del trasporto e/o della spedizione dai luoghi di produzione e/o di deposito della Ditta.

L'Amministrazione si impegna ad assicurare la disponibilità dei magazzini e/o siti di deposito suddetti, liberi ed idonei a ricevere la fornitura, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di consegna.

Nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, i depositi non fossero disponibili alle date previste si procederà a definire in accordo con la Ditta le nuove date di consegna.

Articolo 7 - SPEDIZIONE DELLA FORNITURA

La spedizione del bene oggetto della fornitura deve essere accompagnata da distinta indicante il bene stesso oggetto di consegna, gli estremi del contratto, il numero dell'ordine in conto contratto, cui la consegna si riferisce.

La distinta di spedizione identificherà chiaramente ed in modo univoco la tipologia del bene oggetto di consegna.

Tanto il verbale quanto la dichiarazione di presa di consegna devono porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nel bene all'atto della consegna e della posa in opera.

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con la spedizione sono a carico della Ditta. Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura del bene da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare il bene, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno della Ditta.

Lo smaltimento degli imballi e di ogni residuo di lavorazione è a completo carico della Ditta.

Articolo 8 - DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DELLE ATTREZZATURE CONTESTAZIONE DELLA FORNITURA E OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta garantisce le attrezzature fornite da tutti gli inconvenienti non derivanti da uso e/o da cause di forza maggiore, per un periodo di 24 mesi dalla data della consegna o comunque per un periodo maggiore, se indicato in sede di offerta.

La Ditta pertanto è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato, manifestatisi nei beni forniti durante il predetto periodo di garanzia e dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati o da mancata rispondenza a quanto prescritto nel "Capitolato Tecnico ed Elenco prezzi" e nelle specifiche tecniche offerte in sede di gara. Entro 15 giorni dalla data di ricezione della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste, e, se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle su richiamate caratteristiche tecnico-prestazionali.

Qualora, trascorso il citato termine, la Ditta non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione, applicherà la penale di cui al successivo art. 9.

L'Amministrazione si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione della fornitura a spese e danno della ditta e di far eseguire da altre ditte le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura del bene non sostituito, addebitandone l'importo alla Ditta inadempiente.

Articolo 9 - PENALITÀ

In caso di inadempimento e/o ritardi nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, si applicano le seguenti penalità:

- a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno e la Società sarà comunque libera di risolvere il contratto e di procedere all'acquisizione di altro bene in danno della Ditta aggiudicataria e cioè con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, per cui la Ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre ditte del bene di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b) decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;
- b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore della fornitura, verrà applicata una penalità del 10% per ogni cinque giorni o frazione maturata di ritardo. Ove il ritardo dovesse riguardare l'intera fornitura e per un periodo superiore a 30 giorni, l'Amministrazione avrà

anche il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste al precedente punto a);
c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati entro 12 mesi dalla data di consegna di cui all'art. 5 verrà applicata una penalità del 10% dell'importo della fornitura per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari interventi;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg dall'introito della penalità.

Qualora l'ammontare delle penalità, comminate ai sensi dei precedenti punti b) e c), raggiunga complessivamente il 50% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, di pieno diritto e senza formalità di sorta, in danno della Ditta e sarà applicata la penalità di cui al precedente lettera a).

Articolo 10 - PROROGA

Qualsiasi spostamento della data di ultimazione della fornitura legato a forza maggiore dovrà essere provato con idonea documentazione e previa accettazione da parte dell'Amministrazione. In mancanza di tale documentazione non si potrà concedere nessuna proroga sulla data di scadenza. Qualunque fatto o circostanza dell'Ente che impedisce alla ditta di effettuare la consegna o procura il ritardo della stessa può invece costituire motivo di spostamento. La richiesta intesa ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o in genere chiarimenti non possono ritenersi cause di interruzione della decorrenza dei termini contrattuali.

Articolo 11 - COLLAUDO

Il collaudo della fornitura avverrà al momento in cui la ditta farà pervenire il mezzo presso i magazzini e/o i siti di deposito indicati per la consegna. Il collaudo deve accertare che il bene possenga i requisiti tecnici e costruttivi richiesti dal capitolato speciale d'oneri e/o dallo stesso richiamati.

Il collaudo sarà eseguito da una Commissione nominata dal Responsabile del Procedimento e composta da personale dell'Amministrazione e/o da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo la Ditta può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti della Ditta è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i Collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati alla Ditta, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. Delle operazioni di collaudo e dei risultati degli esami, prove e verifiche effettuate durante tali operazioni verrà redatto specifico verbale, compilato in duplice originale e firmato dai Collaudatori e, se presenti, dagli incaricati della Ditta.

Il collaudo verrà effettuato nei magazzini e/o siti di deposito dove è avvenuta la consegna, entro 15 giorni dalla data di fornitura.

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- accettare il bene fornito;
- rifiutare, il bene suddetto;

Il regolare collaudo del bene stesso e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste dal presente capitolato, che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano accertate in seguito. Si applica a tal fine quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente capitolato.

E' rifiutata la fornitura che risulta difettosa o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche. In tal caso la Ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa il bene non accettato al collaudo entro 10 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove la Ditta non abbia presenziato al collaudo. Nel caso di inadempimento a tale obbligo si applica la penale di cui all'art. 9 del presente capitolato. Il collaudo comprenderà le prove e le verifiche in relazione alle specifiche indicate nel presente Capitolato e nella Relazione Tecnica allegata all'offerta.

Qualora la merce fornita venisse rifiutata al collaudo, perché non rispondente ai requisiti richiesti, dovrà essere ritirata a cura e spese della Ditta, e si procederà allo scorrimento della graduatoria delle ditte ammesse. Si procederà all'incameramento della cauzione e le eventuali maggiori spese saranno addebitate alla Ditta inadempiente.

In caso di esito del collaudo con prescrizioni, la Ditta deve provvedere entro i termini assegnati alla eliminazione delle imperfezioni riscontrate ed alla successiva comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura; la data di ricezione di questa comunicazione da parte della Società, costituisce l'ultimazione della fornitura con le conseguenti refluenze sulla durata della eventuale garanzia.

Nel caso di esito sfavorevole del collaudo, la Ditta fornitrice deve provvedere a propria cura e spese alla rimozione dei difetti contestati ed alla successiva comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura; la data di questa nuova comunicazione costituisce l'ultimazione della fornitura con le conseguenti refluenze sui termini per il nuovo collaudo di accettazione, sulla durata della manutenzione e dell'eventuale garanzia anche se nel frattempo il bene fosse stato utilizzato dal Comune.

In tale ultima ipotesi, i pagamenti saranno effettuati entro la fine del primo mese successivo a quello del collaudo conclusosi positivamente.

In caso di impossibilità, ovvero indisponibilità da parte della Ditta, a modificare quanto contestato, l'Amministrazione prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto.

Articolo 12 - PAGAMENTO DELLA FORNITURA

I pagamenti avverranno secondo le modalità previste nella convenzione sottoscritta tra Regione Puglia ed il comune di Serracapriola, e cioè:

- a) Erogazione dell'anticipazione del 5% dell'importo del contributo finanziario provvisorio a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
 - Attestazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara di appalto;
 - Presentazione della relazione preliminare, debitamente documentata, redatta nei termini previsti all'articolo 9 delle citate direttive;
 - Presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all'importo del contributo finanziario provvisorio;
- b) Erogazione successiva pari complessivamente al 35% del contributo finanziario definitivo sottratto l'importo di cui all'anticipazione di cui al punto precedente, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
 - comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell'intervento;
 - presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara;
 - attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori;
 - inoltro di copia del contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario;
 - comunicazione dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario;
 - attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
 - presentazione di domanda di pagamento;
- c) Erogazioni successive pari al 30% del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme erogate dalla Regione;
 - presentazione delle relazioni trimestrali di cui all'art. 9 delle citate direttive;
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
- d) erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, previa:
 - approvazione del certificato di regolare esecuzione;
 - emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
 - presentazione della relazione finale di cui al citato art. 9 delle direttive;
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale

MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;

- presentazione della domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

Articolo 13 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Il prezzo del bene oggetto dell'appalto e l'importo di aggiudicazione della fornitura comprende anche l'imballo e il trasporto franco destinatario, nonché ogni e qualsiasi onere e tutto quant'altro comunque afferente, connesso e/o conseguente alla fornitura stessa.

Il prezzo del bene oggetto dell'appalto e l'importo di aggiudicazione della fornitura s'intendono infatti fissi ed invariabili e non possono essere oggetto di alcuna richiesta di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all'art. 1664 c.c..

La ditta pertanto non potrà pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura e per qualsiasi causa. In nessun caso verrà applicata la revisione dei prezzi per la fornitura del bene oggetto del presente appalto.

Articolo 14 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà affidata a seguito di gara d'appalto, esperita mediante procedura aperta ad evidenza pubblica, in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di fornitura ed implica l'accettazione di quanto contenuto nel presente capitolato, che formerà parte integrante della documentazione di gara.

Le condizioni, di gara e di aggiudicazione, sono riportate nel Bando di gara e qui riconfermate e richiamate.

L'aggiudicazione definitiva è, altresì, subordinata al positivo accertamento in ordine alla insussistenza a carico della Ditta aggiudicataria degli impedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Articolo 15 - SUBAPPALTO

E' vietato, in modo assoluto, cedere la fornitura a pena di nullità del contratto. Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 è ammesso il sub appalto, nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo, nel rispetto di quanto previsto nel citato articolo.

Articolo 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nella forma a scelta dell'Amministrazione.

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta contraente. La Ditta aggiudicataria è tenuta a versare mediante bonifico bancario intestato al Comune di Serracapriola la somma indicata dalla stessa per le spese di copia, stampa, bolli nonché per le spese di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

Il versamento della somma suddetta deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di ricezione della lettera della relativa richiesta da parte del Comune.

Il rappresentante della Ditta aggiudicataria deve presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui l'Ente comunicherà alla Ditta l'esito definitivo della gara.

In tale occasione deve dare prova:

- di aver versato le spese contrattuali e di registrazione nei termini e con le modalità previsti nel precedente comma;
- di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale o la trasformazione in definitivo del deposito provvisorio presentato in sede di gara o la costituzione di fidejussione bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa, nei termini e con le modalità previste per la registrazione del contratto di cui al precedente comma.

Ove i termini suddetti non vengano rispettati senza giustificati motivi, l'Ente può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, con possibilità di procedere all'aggiudicazione nei confronti della Ditta concorrente che segue in graduatoria ovvero dare inizio alla procedura per un nuovo esperimento di gara, in danno della Ditta aggiudicataria e con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, incamerando la parte residua di quest'ultimo.

Articolo 17 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nell'offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche della Ditta concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte della Ditta concorrente aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dalle Ditte concorrenti e dalla Ditta aggiudicataria non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 22 della legge n. 675/1996.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altre Ditte concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, alla Ditta concorrente, in quanto interessata, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della citata legge n. 675/1996.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 675/1996, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, la Ditta concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

La Ditta concorrente potrà specificare nell'offerta se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, brevetti ecc. In tal caso l'Amministrazione non consentirà l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altre Ditte concorrenti. Sul resto della documentazione tecnica l'Amministrazione consentirà l'accesso.

Articolo 18 - DISCORDANZA NEGLI ATTI

Qualora negli atti di gara e/o contrattuali derivanti dovessero riscontrarsi disposizioni tra loro discordanti, la Ditta ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Comune per i conseguenti provvedimenti di modifica, che saranno finalizzati, di norma, all'adozione del provvedimento più conveniente per l'Amministrazione.

Qualora le discordanze dovessero prevedere soluzioni alternative resta espressamente stabilito che la scelta spetterà all'Amministrazione stessa.

Articolo 19 - ACCETTAZIONE

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nel presente capitolato.

Articolo 20 - FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal presente appalto viene specificatamente esclusa la competenza arbitrale prevista dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze e di qualsiasi controversia, che

potesse insorgere nell'esecuzione della fornitura e/o nel relativo pagamento, è quello territoriale di Foggia.

Per quanto altro non previsto nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Luigi Ferrero)